



Deliberazione n. 28  
In data 22/12/2017  
ORIGINALE

## CITTA' DI MOTTA DI LIVENZA PROVINCIA DI TREVISO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale (I.U.C.): Aliquote TASI per l'anno 2018.

L'anno *duemiladiciassette* addì *ventidue* del mese di *dicembre* alle ore *20,30* nella Sala Polivalente della Casa di Riposo Tomitano M. e Boccassin N., per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e nome	Pres	Ass G	Ass I	Cognome e nome	Pres	Ass G	Ass I
Speranzon Paolo	1			Righi Alessandro	9		
Buran Stefania	2			Tonon Pierpaolo	10		
Angeli Mariaelisa	3			Zaccarin Moira	11		
Astolfo Romano	4			Po' Mario			2
Panighel Graziano	5			Tolotto Paolo			3
Ius Lucia	6			Poretto Maria Angela			4
Villalta Alessandro	7			Perissinotto Umberto			5
Zaghis Marco	8			Astolfo Stefano			6
Furlan Giuliano		1					

Partecipa alla seduta l'assessore esterno dott. Girotto Ercole.

Assiste alla seduta il dott. Fontanel Corrado Segretario del Comune.

Il sig. Speranzon Paolo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera di C.C. n. 28 del 22/12/2017.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.): Aliquote TASI per l'anno 2018.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ai commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Premesso, altresì, che la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: I.M.U. (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e TARI (Tributo Servizio Rifiuti) ;

Visto che l'Amministrazione comunale ha deciso di gestire separatamente le suddette componenti della I.U.C. al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della nuova disciplina tributaria, predisponendo appositi atti deliberativi sia per l'IMU che per la TASI, dato che la TARI è gestita esternamente;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13 del 30/04/2015 con la quale venivano fissate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 11 del 06/05/2016 con la quale venivano confermate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2016;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 42 del 23/12/2016 con la quale venivano confermate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2017;

Ricordato che la TASI è correlata all'IMU, e che nell'anno 2015 il Comune di Motta di Livenza ha ritenuto opportuno individuare le fattispecie da assoggettare alla TASI negli immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze, nonché unità equiparate e assimilate alle abitazioni principali ai fini IMU, escluse le abitazioni principali di Categoria catastale A01 – A08 – A09, che per legge rimangono assoggettate all'IMU;

Viste le modifiche apportate alla disciplina della TASI dalla legge 28/12/2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016, che al comma 14 modifica i commi 639-669-681 della legge 27/12/2013 n. 147 stabilendo che: *...”Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

Visto il disposto della legge 28/12/2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016, comma 26, primo periodo, che disciplinava il blocco degli aumenti tributari per l'anno 2016;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, art. 1, comma 42, che rivedeva il comma 26 della legge 28/12/2015 n. 208, estendendo il blocco degli aumenti tributari anche all'anno 2017;

Visto il disegno di legge - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 - che rimodifica il comma 26, della Legge 28/12/2015 n. 208, di Stabilità 2016 estendendo il blocco al 2018: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti*

*dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;*

Tenuto conto che, in base al disposto del comma 14, lett. b), della legge 28/12/2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016, l'abitazione principale di categoria catastale diversa da A1-A8-A9 è stata esclusa dall'imposizione della TASI, con il risultato che per l'anno 2016 nel Comune di Motta di Livenza non c'erano fattispecie imponibili da assoggettare alla TASI a causa del blocco degli aumenti tariffari stabilito dal comma 26 della legge 28/12/2015 n. 208; blocco che è stato rinnovato per l'anno 2017 dal comma 42 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, e riproposto per l'anno 2018 con il disegno di legge-Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020;

Visto che l'art. 1, comma 169 della legge n. 296/06, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza e relativi regolamenti entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che le disposizioni assunte con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

Richiamato l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che “a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti...;”

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, come modificata dalla nota prot. 24674/2013 del 11/11/2013 con le quali è stata resa nota l'attivazione, e successiva modifica decorrente dal 30/10/2013, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il *Portale del Federalismo Fiscale*;

Richiamato l'art. 13 comma 13/bis del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 il quale anticipa al 14 ottobre il termine perentorio per l'inserimento delle deliberazioni sul Portale del Federalismo Fiscale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Sentito il Vice Sindaco Panighel Graziano il quale illustra l'argomento;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di stabilire che in base al dettato dell'art.1 comma 14, della legge 28/12/2015 n. 208 - Legge di Stabilità 2016, come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, riproposto dal disegno di legge - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 - anche per il 2018 nel Comune di Motta di Livenza non vi sono fattispecie imponibili da assoggettare alla Tasi.
3. di dare atto che le disposizioni del comma precedente decorrono dal 1° gennaio 2018.
  4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al Regolamento comunale per l'applicazione della TASI.
  5. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la predisposizione di ogni atto conseguente l'adozione del presente provvedimento.
  6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata esclusivamente per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, secondo le modalità di cui all'art. 13 comma 13 bis, del D.L. 6-12-2011 n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre .

I presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e così sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Paolo Speranzon

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Corrado Fontanel

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del DLGS n.82/2005